



Prot. n°6505 /p/cv

Roma, 5 febbraio 2015

A tutte le Casse Edili

e, p.c. ai componenti il  
Consiglio di Amministrazione  
della CNCE

**Loro sedi**

**Comunicazione n. 556**

**Oggetto: accordi Prevedi-Cooperlavoro**

Si inviano, in allegato, gli accordi del 13 gennaio e del 4 febbraio 2015, ricevuti dalla scrivente in data odierna, relativi all'applicazione dal 1° gennaio 2015 del contributo contrattuale ai Fondi Prevedi e Cooperlavoro previsto nel rinnovo dei CCNL per l'industria, la cooperazione e l'artigianato del settore edile.

Si comunica che il Consiglio di Amministrazione della CNCE, nella riunione odierna, ha preso atto del mandato ricevuto dalle parti sociali e ha avviato la predisposizione del vademecum applicativo dei citati accordi che sarà trasmesso alle Casse Edili nei prossimi giorni.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, si inviano cordiali saluti.

Cordiali saluti

Il Vicepresidente  
Mauro Livi

Il Presidente  
Carlo Trestini

Allegati 2

Addì, 13 gennaio 2015 in Roma

tra

ANCE, ACI-PL, ANAEP-CONFARTIGIANATO, CNA-COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI

e

FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

Facendo seguito a quanto previsto nel rinnovo del CCNL Edili-industria e CCNL Edili-cooperative del 1 luglio 2014 e nel rinnovo del CCNL Edili-artigianato del 24 gennaio 2014 come modificato dal successivo Accordo del 16 ottobre 2014, e nel conseguente Accordo attuativo del 18 novembre 2014,

le Parti sottoscritte concordano che il contributo contrattuale ai Fondi Prevedi e Cooperlavoro, ivi previsto e decorrente dal 1° gennaio 2015, si calcola, per i lavoratori operai, secondo le modalità stabilite dal ccnl per la determinazione dei valori orari dei minimi di paga base, dividendo il contributo medesimo per 173 e maggiorando l'importo del 18,5%. L'ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate.


Il contributo contrattuale non avrà incidenza sugli istituti retributivi previsti dai vigenti contratti collettivi, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Resta inteso che, per i lavoratori impiegati dei contratti collettivi citati, il contributo contrattuale è versato per quattordici mensilità. Per gli stessi e per gli operai a cui è applicato il ccnl "cooperative" il cui periodo di paga è mensile, le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come mese intero.

L'eventuale slittamento da parte delle imprese del pagamento afferente il mese di gennaio a causa di problematiche tecniche correlate all'adeguamento dei programmi paga non costituisce mancato adempimento contrattuale ai fini della regolarità contributiva.

Letto, confermato e sottoscritto.


ANCE




ACI-PL



ANAEP-CONFARTIGIANATO



CNA-COSTRUZIONI




FIAE-CASARTIGIANI




CLAAI



FENEAL-UIL



FILCA-CISL



FILLEA-CGIL



Addì, 4 febbraio 2015 in Roma

tra

ANCE, ACI-PL, ANAEP-CONFARTIGIANATO, CNA-COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI,  
CLAAI

e

FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

Ad integrazione dell'accordo 13 gennaio 2015 relativamente ai Fondi Prevedi e Cooperlavoro al fine di rendere le necessarie indicazioni operative, le parti sociali sottoscritte, danno mandato alla CNCE di produrre tempestivamente un Vademecum applicativo.

Letto, confermato e sottoscritto.

ANCE

ACI PL

ANAEP-CONFARTIGIANATO

CNA-COSTRUZIONI

FIAE-CASARTIGIANI

CLAAI

FENEAL-UIL

FILCA-CISL

FILLEA-CGIL